



UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL'UNUCI**



UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Il Presidente Nazionale

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50, concernente “Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO lo Statuto dell'UNUCI, approvato dal Consiglio nazionale in data 1° ottobre 2013, registrato presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, Registro delle Persone Giuridiche n. 985/2014 del 24 marzo 2014, e successive varianti;
- VISTO il combinato disposto degli artt. 16 lett. d. e 13 lett. m. del predetto Statuto, concernente tra l'altro la procedura per l'approvazione e l'emanazione del relativo Regolamento di attuazione;
- VISTO il Regolamento di attuazione dello Statuto UNUCI, approvato dal Consiglio nazionale in data 15 ottobre 2014 e successive varianti approvate in data 20 ottobre 2015;
- CONSIDERATO che occorre procedere all'emanazione del citato Regolamento di attuazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 lett. m. dello Statuto,

E M A N A

l'annesso Regolamento di attuazione dello Statuto dell'UNUCI e successive varianti, approvato dal Consiglio nazionale rispettivamente in data 15 ottobre 2014 e in data 20 ottobre 2015.

Roma, 22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (ris) **Roberto PANUNZI**

INDICE

Registrazione delle aggiunte e varianti	Pag.	3
TITOLO I - Disposizioni generali	“	4
Apoliticalità	“	4
Il logo e il motto dell'UNUCI	“	4
Iscrizione all'UNUCI	“	4
Iscrizione a titolo gratuito	“	4
Iscrizione a titolo oneroso	“	5
Tesseramento ordinario	“	5
Tesseramento on line	“	5
Decadenza e riacquisizione della condizione di Socio. Incompatibilità.	“	6
Preclusioni all'iscrizione	“	7
Ufficiali di Paesi esteri	“	7
Tessera UNUCI	“	7
TITOLO II – Organizzazione centrale	“	7
Compiti e funzioni del Presidente nazionale e del Vice Presidente nazionale	“	7
Consiglio nazionale	“	8
Consiglio direttivo	“	8
Collegio dei Sindaci	“	8
Collegio dei Probiviri	“	9
Compiti e funzioni del Segretario generale	“	9
Compiti e funzioni del Tesoriere	“	10
Compiti e funzioni del Capo della Segreteria di Presidenza	“	10
Compiti e funzioni del Capo Settore addestramento, sport e Forze di completamento	“	10
Compiti e funzioni del Capo Settore infrastrutture	“	10
Compiti e funzioni del Capo Settore affari internazionali e rappresentanza all'estero	“	10
Compiti e funzioni del Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni	“	10
Compiti e funzioni del Capo Settore comunicazioni e Direttore della Rivista	“	11
Compiti e funzioni del Settore archivio Soci e tesseramento	“	11
TITOLO III – Organizzazione periferica	“	11
La Delegazione regionale	“	11
La Sezione	“	12
Il Nucleo	“	13
TITOLO IV – Elezioni	“	14
Generalità	“	14
Elezione del Presidente nazionale, del Vice Presidente nazionale, del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri	“	14
Votazione per corrispondenza	“	16
Votazione con sistema elettronico – on-line		17
Elezione dei Delegati regionali	“	17
Elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione	“	18
TITOLO V - Disciplina	“	20
Sanzioni disciplinari	“	20
Iter del procedimento disciplinare	“	20
TITOLO VI – Organizzazione fuori del territorio nazionale	“	21
Sezioni estere	“	21
TITOLO VII - Disposizioni amministrative	“	21
TITOLO VIII - Disposizioni finali e transitorie	“	22

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

N. variante	Data variante	Variante
1	C.N.-Verb.n°15 del 12/01/2021	Modifica art. 5, comma 1, lett. c)
2	C.N.-Verb.n°30 del 22/09/2023	Modifica: art.3 lett. e); lett. f); e lett. h) art. 21 lett. a) art. 22bis lett. a) art. 22ter art. 24 lett b)
3	C.N. -Verb.n°34 del 11/07/2024	Modifica: art. 2 n°2 art. 3 n°1; lett. e. (3) art. 5 n°1 lett. d. art. 21 lett. b. ; lett. c. art. 24 lett. b. ; lett. g.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'U.N.U.C.I.

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1. Apoliticità

1. La apoliticità dell'UNUCI, sancita all'art. 1 dello Statuto, impegna ogni iscritto a non coinvolgere l'Associazione nell'attività politica di partiti e movimenti e a non portare nell'ambito associativo loro posizioni e attività di propaganda.

Candidarsi ad elezioni politiche e amministrative e ricoprire incarichi nell'organizzazione centrale e periferica di partiti e movimenti politici sono posizioni incompatibili con le seguenti cariche direttive dell'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI: Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale, Segretario generale, Delegato regionale, Presidente di Sezione e Capo Nucleo.

L'iscritto che ricopre le cariche direttive sopra elencate:

- a. ove si presenti candidato alle elezioni politiche - nazionali ed europee - o amministrative, all'atto della pubblicazione delle liste elettorali, secondo la legislazione vigente, deve notificare la sua candidatura alla Presidenza nazionale, tramite il Delegato regionale. Il Presidente nazionale procederà alla sua sospensione dalle funzioni dell'incarico e all'eventuale reintegro qualora non eletto. Il candidato sarà sostituito dal rispettivo vice e, ove necessario, sarà nominato un commissario straordinario;
- b. qualora accetti incarichi nell'organizzazione di partiti o movimenti politici, deve rassegnare le dimissioni dalla carica direttiva dell'Associazione.

Art. 2. Il logo e il motto dell'UNUCI

1. E' costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore azzurro con scritta in lettere maiuscole d'oro "UNUCI" poste a forma di scudo e scritta in oro in formato piccolo all'interno del perimetro dello scudo "Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia" sormontate dai colori della bandiera italiana e da cinque stelle dorate, cimato di corona turrata in oro con cinque torri.
L'originale del logo dell'UNUCI è conservato nell'Ufficio del Segretario generale.
2. Il motto dell'UNUCI è "**Pro Patria Semper**". Può essere esclusivamente utilizzato per attività promozionali.

Art. 3. Iscrizione all'UNUCI

1. Coloro che desiderano essere iscritti devono possedere i necessari requisiti di condivisione dei valori ispiratori e delle motivazioni dell'UNUCI.

a. Iscrizione a titolo gratuito

Riguarda la prima concessione agli Ufficiali che lasciano il servizio. A tal fine la Presidenza nazionale richiede periodicamente alla Direzione Generale del Personale Militare e agli analoghi organismi degli Enti di cui all'art. 7 dello Statuto i nominativi degli Ufficiali prossimi al congedo, prepara le tessere di iscrizione e le fa pervenire al Presidente di Sezione competente per territorio. Quest'ultimo, tramite accordi col Comando dal quale l'Ufficiale prossimo al congedo dipende, consegna la tessera all'interessato preferibilmente durante la cerimonia di commiato. La tessera gratuita per i neo iscritti scade il 31 dicembre dell'anno in cui viene concessa.

L'iscrizione è altresì gratuita e vitalizia per i Soci onorari e i Soci benemeriti. Le motivate proposte di concessione devono essere formulate dal Presidente di Sezione e pervenire al

Presidente nazionale, corredate del parere del Delegato regionale, che le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio nazionale. In quella sede, a premessa della votazione, il Delegato proponente espone i meriti del Socio che rendono opportuna la concessione.

A tutti i nuovi iscritti (intesi per la prima volta in assoluto, e non per coloro che si reinscrivono dopo un periodo di mancato rinnovo) verrà consegnato gratuitamente il distintivo da giacca dell'Associazione.

b. Iscrizione a titolo oneroso

Riguarda coloro che decidano di far parte dell'Associazione o di rinnovare l'iscrizione e non rientrino nelle condizioni di cui alla precedente lett. a. e coloro che, già Soci, devono rinnovare l'iscrizione. Per questi ultimi è preferibile che il versamento della quota annuale avvenga entro il 31 marzo, cosa che conferisce validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. L'iscritto riceve, tramite la Sezione di appartenenza o la Presidenza nazionale – Settore tesseramento, il bollino di convalida, sul quale è stampato l'anno di validità, per l'applicazione sulla tessera Sociale.

c. Tesseramento ordinario

(1) Nuova iscrizione

Il candidato, che si presenta in una Sezione (generalmente quella del territorio di residenza o viciniore) per iscriversi all'UNUCI, viene invitato a compilare in tutte le sue parti il mod. UNI-2000/10 disponibile sul sito dell'UNUCI, apporvi la foto e la firma.

Ove il richiedente sia un Ufficiale in servizio o proveniente dal servizio permanente esibisce la tessera mod. AT o Carta multiservizi della difesa CMD, ne consegna copia e trascrive i dati sul mod. UNI-2000/10. L'Ufficiale di complemento in congedo, invece, deve fornire documentazione comprovante lo status di Ufficiale in congedo ed il grado rivestito, citando sul modulo la documentazione rilasciata dal Centro documentale che custodisce il suo stato di servizio, allegandone copia.

Successivamente, col parere e la firma del Presidente di Sezione, il documento viene acquisito elettronicamente e inviato per via telematica alla Presidenza nazionale – Settore tesseramento.

Le Sezioni che non dispongono di computer devono inviare il modello per posta ordinaria.

La Presidenza nazionale provvede a stampare la tessera, applicando il bollino dell'anno in corso, e a inviarla alla Sezione per la consegna al Socio.

(2) Rinnovo annuale

I Presidenti di Sezione forniscono mensilmente alla Presidenza nazionale – Settore archivio anagrafico l'elenco dei Soci che hanno rinnovato l'iscrizione e versato la relativa quota sociale. La Presidenza nazionale provvede a registrare i pagamenti e a inviare annualmente i bollini di convalida alle Sezioni per la consegna e l'applicazione sulle tessere dei Soci.

La Presidenza nazionale, a sua volta, fornisce mensilmente alle Sezioni l'elenco dei Soci che hanno effettuato il versamento alla Presidenza.

d. Tesseramento on line

(1) Nuova iscrizione

I candidati che desiderano iscriversi all'UNUCI per via telematica devono accedere al "Tesseramento on line" del sito web del Sodalizio (www.unuci.org), scegliere la voce "Nuova iscrizione", compilare il mod. UNI-2000/10, allegare la foto, un documento attestante il servizio svolto, il grado rivestito, specificando le modalità di versamento della quota annuale.

Il sistema genera automaticamente una e-mail per la Presidenza nazionale - Settore tesseramento, che provvede a rilasciare la tessera dandone contestualmente notizia alla Sezione competente per territorio o a quella indicata dall'aspirante Socio.

(2) *Rinnovo annuale*

I Soci che desiderano rinnovare l'iscrizione all'UNUCI per via telematica devono accedere al "Tesseramento on line" del sito del Sodalizio, scegliere la voce "Rinnova l'iscrizione", compilare il "Modulo per il rinnovo del tesseramento" e unire copia della ricevuta di versamento della quota annuale.

Il sistema genera automaticamente una e-mail per la Presidenza nazionale – Settore tesseramento, che provvede ad inviare al Socio il bollino annuale a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato nel modello di rinnovo dell'iscrizione, dandone contestualmente comunicazione alla Sezione competente per territorio.

e. Decadenza e riacquisizione della condizione di Soci. . Incompatibilità.

(1) La decadenza della condizione di Socio può avvenire per morosità, per dimissioni o per espulsione. In tali casi deve restituire la tessera alla Sezione di appartenenza.

(2) La decadenza per morosità si verifica quando il Socio al 31 dicembre non ha ancora pagato la quota annuale.

L'iscritto, che supera i quattro anni di mancato pagamento della quota annuale, per riacquistare la condizione di Socio deve procedere ad una nuova iscrizione come se non ne avesse mai fatte in precedenza.

(3) Le dimissioni hanno corso dal giorno successivo a quello in cui il Socio presenta comunicazione scritta, anche non motivata, alla Sezione di appartenenza.

Parimenti le dimissioni del Socio dalla carica elettiva decorrono dal giorno successivo a quello in cui è presentata la comunicazione scritta, anche non motivata, alla Presidenza nazionale.

(4) L'espulsione, di cui all'art. 26, provoca la decadenza da Socio dalla data in cui il provvedimento gli viene notificato.

(5) Oltre a quanto previsto al precedente art. 1 concernente l'apoliticità dell'UNUCI, decadono dalla condizione di Socio, in quanto posizione incompatibile, coloro che sono iscritti o svolgono a qualsiasi titolo attività in Associazioni militari non comprese nell'elenco di cui al vigente Art. 941 " Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati" del DPR 15 marzo 2010 n°90 e iscritti o che svolgono attività in Associazioni di Ufficiali in congedo con finalità analoghe a quelle dell'UNUCI, ovvero siano derivazioni o duplicazioni dell'UNUCI stessa.

La decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Proviviri, viene comunicata agli interessati dal Presidente nazionale informandone il Presidente di Sezione e il Delegato regionale.

Tutti i Soci in qualsiasi momento – in particolare in occasione di nuove iscrizioni all'UNUCI e nei successivi rinnovi annuali, nonché in occasione delle elezioni alle cariche elettive del Sodalizio, di norma per i soli Soci ordinari e delle nomine agli incarichi anche per i Soci aggregati, fatto salvo quanto previsto per questi ultimi al successivo art. 24 lett. b) del presente regolamento – sono tenuti a dichiarare la non iscrizione o non svolgimento di qualsiasi attività in Associazioni militari non comprese nel succitato Art.941 " Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati" del DPR n°90/2010 e parimenti di non essere iscritti e di non svolgere attività in associazioni di Ufficiali in congedo con finalità analoghe all'UNUCI. Il Presidente di Sezione, tramite il Delegato regionale, comunica alla Presidenza nazionale le eventuali incompatibilità dichiarate.

(6) Altresì, sono posizioni incompatibili ricoprire più cariche elettive e carica ed incarico nell'organizzazione dell'UNUCI.

Il Socio ordinario in carica, qualora candidato per una carica elettiva, all'atto della pubblicazione delle liste elettorali, deve notificare la sua sospensione dalle attribuzioni della carica in atto alla Presidenza nazionale, tramite il Delegato regionale; per la circostanza sarà sostituito dal rispettivo Vice e ,se necessario, sarà nominato un

Commissario straordinario. Successivamente, a seguito dei risultati della votazione, il candidato qualora:

- non eletto continuerà a svolgere le funzioni inerenti alla sua carica in atto fino al termine del mandato;
- eletto potrà avvalersi dell'istituto dell'opzione comunicando contestualmente al Presidente della Commissione elettorale, con apposita dichiarazione da allegare al previsto verbale, quale carica elettiva si intenda effettivamente svolgere, con la conseguente decadenza dall'altro mandato.

Il Socio ordinario nello svolgimento di un incarico, candidato alle elezioni, con la pubblicazione delle liste elettorali cessa dall'incarico e qualora non eletto può essere di nuovo nominato.

f. Preclusioni all'iscrizione

Non possono far parte dell'UNUCI coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 comma 4 dello Statuto o destituiti dal Corpo di appartenenza.

g. Ufficiali di Paesi esteri

Possono essere iscritti, in qualità di Soci aggiunti, gli Ufficiali di Paesi esteri indicati all'art. 8 dello Statuto. La Presidenza nazionale concorderà con la Presidenza delle analoghe organizzazioni di altri Paesi le condizioni di reciprocità e ne informerà le Sezioni.

h. Tessera UNUCI

La tessera UNUCI:

- ha il formato tipico della carta di credito;
- riporta sul retro gli spazi per l'applicazione dei bollini annuali;
- è priva di validità se non ha applicato sul retro il bollino dell'anno in corso;
- deve essere rinnovata ogni 10 anni;
- non costituisce documento di riconoscimento;
- resta di proprietà dell'UNUCI e alla perdita della condizione di Socio deve essere restituita alla Sezione di appartenenza per il successivo inoltrò alla Presidenza nazionale.

La tessera UNUCI può essere anche in formato digitale (dematerializzata).

TITOLO II **Organizzazione centrale**

L'UNUCI svolge le sue funzioni e attività per mezzo di organi centrali e periferici.

Art. 4. Compiti e funzioni del Presidente nazionale e del Vice Presidente nazionale

1. Sono indicati negli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto.

Art. 5. Consiglio nazionale

1. Composizione e attribuzioni del Consiglio nazionale sono indicate negli artt. 15 e 16 dello Statuto. A completamento di quanto ivi riportato si precisa:
 - a. ove il Presidente nazionale ritenga che taluni argomenti (es. bilanci) necessitino di note esplicative utili per un approfondimento delle problematiche da parte dei Delegati, con l'ordine del giorno, allegato all'ordine di convocazione, vengono forniti i necessari documenti illustrativi;
 - b. la convocazione del Consiglio nazionale è di norma notificata agli interessati in forma scritta almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Peraltro motivi di particolare urgenza, rappresentati da almeno tre componenti del Consiglio direttivo, possono indurre a convocazioni a mezzo telefono e con ridotto margine di tempo;
 - c. Il Consiglio nazionale può avere luogo in presenza, per via telematica come le teleconferenze, la posta elettronica certificata e col sistema misto, ossia parte degli invitati in presenza e parte in collegamento video (videoconferenza).
Ove un invitato non possa partecipare alla riunione può delegare altro Socio a rappresentarlo. In questo caso il delegante invierà all'ospite per posta certificata la delega unitamente a copia del documento di riconoscimento proprio e del Socio delegato a rappresentarlo.
Qualora per questioni tecniche l'invitato avente diritto al voto non riesca a far pervenire l'espressione di voto scritta (come descritta nella Guida), potrà esercitare tale diritto verbalmente chiedendo la parola all'ospite. Questa procedura sarà indicata dal verbale della riunione e dovrà risultare dalla registrazione della videoconferenza.
 - d. le decisioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza, come indicato all'art. 16 comma 2 dello Statuto.
In occasione di deliberazioni riguardanti lo Statuto, il Regolamento di attuazione dello Statuto e il Regolamento di amministrazione le decisioni devono essere prese, come indicato all'art. 16 comma 3 dello Statuto, con la maggioranza dei due terzi del Consiglio nazionale. Dopo la terza votazione si procede con la maggioranza assoluta. Per le elezioni degli organi centrali si rinvia al Titolo IV - Elezioni.
Nei casi di approvazione a maggioranza dei bilanci, in relazione all'espressione di voto non favorevole o astenuto i componenti interessati del Consiglio nazionale singolarmente sono tenuti a comunicare per iscritto la motivazione da riportare in verbale.

Art. 6. Consiglio direttivo

1. Composizione e attribuzioni del Consiglio direttivo sono indicate negli artt. 17 e 18 dello Statuto. Il Consiglio direttivo ha la duplice funzione propositiva ed esecutiva rispettivamente per le materie sottoposte all'approvazione del Consiglio nazionale e deliberante per quanto attiene il funzionamento della Presidenza nazionale.
Per il Consiglio direttivo valgono, per quanto applicabili, le stesse norme dell'art. 5.
In particolare per motivi di urgenza rappresentati dal Presidente nazionale, il Consiglio direttivo può essere convocato a mezzo telefono e con ridotto margine di tempo. Le decisioni prese devono essere comunicate anche al Collegio dei Sindaci e, se di loro interesse, anche ai Delegati regionali.

Art. 7. Collegio dei Sindaci

1. Viene convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Art. 8. Collegio dei Probiviri

- a.** Le vertenze che il Presidente nazionale sottopone all'esame del Collegio possono essere originate dal comportamento dei Soci, nella loro attività pubblica o privata, oppure da fatti e situazioni che si originino tra i Soci o tra questi e gli organi centrali e periferici.
- b.** Le vertenze che vengono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri devono riferirsi a violazioni dello spirito o della lettera dello Statuto dell'UNUCI e del presente Regolamento di attuazione, di quanto disposto dagli organi centrali e periferici oppure ove un Socio assuma iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione.
- c.** Il giudizio del Collegio può essere deliberativo, quando il Presidente nazionale devolve ad esso il caso per l'esame e la decisione da adottare, oppure può essere consultivo quando il Presidente nazionale chiede al Collegio un parere sul caso sottoposto ad esame.
Nel primo caso il Presidente nazionale darà corso al provvedimento indicato dal Collegio dei Probiviri, nel secondo caso il giudizio del Collegio non è vincolante per il Presidente nazionale.
- d.** I Probiviri, per chiarire il caso in esame, hanno facoltà di interrogare, richiedere relazioni e testimonianze, esaminare carteggio, convocare ogni Socio dell'UNUCI, qualunque sia la funzione da esso rivestita nell'organizzazione.
- e.** Al termine dell'indagine, il Collegio dei Probiviri presenta al Presidente nazionale una relazione che si conclude con una motivata proposta del provvedimento da adottare.
I provvedimenti sono indicati all'art. 9 dello Statuto.
- f.** Il Presidente nazionale può anche rimettere il caso al Consiglio nazionale la cui decisione è definitiva.

Art. 9. Compiti e funzioni del Segretario generale

- 1. In aggiunta ai compiti e funzioni indicati all'art. 22 dello Statuto, il Segretario generale:
 - a.** provvede al coordinamento dei settori e al funzionamento dei servizi della Presidenza nazionale;
 - b.** è preposto alla gestione amministrativa dell'UNUCI;
 - c.** è responsabile del personale dipendente della Presidenza nazionale e ne conserva il relativo carteggio;
 - d.** conserva i verbali di tutte le elezioni e aggiorna i nominativi degli eletti;
 - e.** conserva, con il relativo carteggio, e dirama ai Delegati regionali e agli Enti preposti i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo;
 - f.** visiona tutta la corrispondenza in arrivo e l'avvia al protocollo, ponendo in visione al Presidente nazionale quella che può interessarlo direttamente in base alle disposizioni ricevute;
 - g.** firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione in partenza, visionata dal Presidente nazionale;
 - h.** mantiene rapporti con le organizzazioni sindacali per la tutela del personale impiegatizio legato all'UNUCI da rapporto di lavoro.

Art. 10. Compiti e funzioni del Tesoriere

1. E' nominato dal Presidente nazionale su proposta del Segretario generale. Compiti e funzioni sono disciplinati nel Regolamento di amministrazione.

Art. 11. Compiti e funzioni del Capo della Segreteria di Presidenza

1. Il Capo della segreteria di Presidenza è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. coadiuvare il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale e il Segretario generale nell'espletamento delle ordinarie attività;
 - b. coordinare le attività burocratiche delle Sezioni periferiche;
 - c. curare il protocollo generale della Presidenza nazionale;
 - d. firmare la corrispondenza interna alla Presidenza nazionale.

Art. 12. Compiti e funzioni del Capo Settore addestramento, sport e Forze di completamento

1. Il Capo Settore addestramento, sport e Forze di completamento è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere a tutte le attività addestrative/sportive ed eventi vari delle Sezioni periferiche;
 - b. svolgere conferenze/corsi informativi e mantenere legami con il personale delle Forze di completamento e della Riserva selezionata finalizzati ai richiami, di concerto con gli Stati maggiori di Forza armata.

Art. 13. Compiti e funzioni del Capo Settore infrastrutture

1. Il Capo Settore infrastrutture è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. istruire le pratiche per il mantenimento delle infrastrutture dell'Associazione;
 - b. custodire la documentazione e l'archivio tecnico degli atti catastali e di proprietà;
 - c. predisporre gli atti tecnici relativi all'acquisto, alienazione o ristrutturazione degli immobili di proprietà su specifica delega del Presidente.

Art. 14. Compiti e funzioni del Capo Settore affari internazionali e rappresentanza all'estero

1. Il Capo Settore affari internazionali e rappresentanza all'estero è anche Delegato delle Sezioni all'estero, è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere al funzionamento delle Sezioni UNUCI all'estero, tenendo aggiornate le relative situazioni;
 - b. pianificare l'attività internazionale e presentare la relazione annuale;
 - c. partecipare alle varie attività di organismi internazionali, governativi e non, di Associazioni nazionali di Ufficiali in congedo e riservisti, ivi incluse quelle derivanti dalla appartenenza a gruppi e Associazioni a valenza NATO e internazionali;
 - d. rappresentare al Presidente nazionale, al Consiglio direttivo e al Consiglio nazionale le problematiche dei Soci delle Sezioni estere;
 - e. contattare le autorità consolari italiane all'estero al fine di individuare possibili Soci ed eventuali Sezioni da costituire.

Art. 15. Compiti e funzioni del Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni

1. Il Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. individuare e raccogliere le esigenze degli iscritti, canalizzandole, se recepite dall'Associazione, verso i competenti organismi;

- b. informare i Soci sull'evolversi delle singole situazioni, collaborando con il Settore comunicazioni.

Art. 16. Compiti e funzioni del Capo Settore comunicazioni e Direttore della Rivista

1. Il Capo Settore comunicazione, Direttore responsabile della rivista UNUCI, è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. informare tutti i Soci sulle attività dell'Associazione e contribuire al loro aggiornamento professionale per mezzo della Rivista;
 - b. sviluppare tutte le attività precipue della Rivista;
 - c. gestire il sito internet dell'Associazione in aderenza alle direttive ricevute dal Presidente nazionale.

Art. 17. Compiti e funzioni del Settore archivio soci e tesseramento

1. Il Settore dipende direttamente dal Tesoriere e provvede alla registrazione dei nuovi Soci e alla tenuta dei versamenti effettuati da tutti i Soci in maniera aggiornata, sulla base delle risultanze contabili e delle segnalazioni mensili da parte delle Sezioni.

TITOLO III
Organizzazione periferica

Art. 18. La Delegazione regionale

- a. L'articolazione delle Delegazioni regionali è così definita:

- Delegazione Piemonte -Valle d'Aosta;
- Delegazione Lombardia;
- Delegazione Veneto - Trentino Alto Adige;
- Delegazione Friuli - Venezia Giulia;
- Delegazione Liguria
- Delegazione Emilia-Romagna;
- Delegazione Toscana;
- Delegazione Marche;
- Delegazione Umbria;
- Delegazione Lazio - Abruzzo - Molise;
- Delegazione Campania;
- Delegazione Puglia - Basilicata;
- Delegazione Calabria;
- Delegazione Sicilia;
- Delegazione Sardegna.

Di norma i confini delle Delegazioni coincidono con i confini delle Regioni amministrative di cui prendono il nome.

- b. A capo di ogni Delegazione regionale è posto un Delegato regionale che rappresenta l'elemento propulsore e coordinatore di tutte le attività promosse dalle Sezioni della sua Delegazione. In tale veste istituisce e mantiene rapporti di fattiva collaborazione con le autorità civili, militari e politiche presenti nel territorio di competenza.
- c. Il Delegato è eletto dai Presidenti di Sezione della Delegazione, con le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento, e conserva la carica di Presidente di Sezione nella quale è stato eletto.
La sua attività, quale Delegato, deve essere nettamente separata da quella che svolge quale Presidente di Sezione, così come la corrispondenza, il protocollo e l'archivio.

- d.* Se il Delegato regionale decade dall'incarico di Presidente di Sezione cessa anche da quello di Delegato e decade dall'incarico anche il Vice Delegato. Quest'ultimo svolgerà le funzioni di Delegato per il tempo strettamente necessario per indire nuove elezioni.
- e.* Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, può deliberare una diversa articolazione territoriale delle Delegazioni.
In tal caso sarà necessario procedere a nuove elezioni dei Delegati interessati al cambiamento.
Nel caso di fusione di due Delegazioni, il Delegato cessante deve trasmettere il proprio carteggio, protocollo e archivio al Delegato incorporante.

Art. 19. La Sezione

- a.* Le Delegazioni si articolano in Sezioni.
Dalla capacità organizzativa e dall'iniziativa del Presidente di Sezione, dalla sua abilità nel creare e mantenere rapporti umani di feconda collaborazione dipende il successo di tutta l'organizzazione dell'Associazione.
Il Presidente di Sezione è responsabile della sicurezza della sede e dell'attività della Sezione e ne risponde al Delegato regionale e al Presidente nazionale.
E' coadiuvato dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario da lui nominati, sentito il Consiglio direttivo di Sezione.
Il Vicepresidente di Sezione sostituisce il Presidente di Sezione in caso di impedimento, assenza, dimissione e morte o qualora non sia in grado di svolgere le sue funzioni. In questi ultimi tre casi entro novanta giorni dall'evento deve indire nuove elezioni e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
- b.* Il Consiglio direttivo di Sezione è composto dal Presidente di Sezione, che lo presiede, dal Vice Presidente e da un massimo di cinque Consiglieri effettivi. Detti membri possono essere affiancati da due supplenti, che normalmente non intervengono alle riunioni del Consiglio, ma sono in grado di sostituire un componente venuto a cessare anticipatamente dalla carica. In tal caso il sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
I Presidenti di Sezione che vengano a cessare prima della scadenza del mandato saranno sostituiti dal Vice presidente che indirà nuove elezioni.
- c.* Ogni volta che il Consiglio direttivo di Sezione si riunisce deve essere redatto verbale con l'elenco degli argomenti trattati e le decisioni prese su ognuno di essi. Il verbale deve essere riportato in un registro dei verbali del Consiglio, di cui è responsabile il Presidente di Sezione.
- d.* Il Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione, può proporre al Presidente nazionale, per il tramite del Delegato regionale, la nomina a Presidente di Sezione onorario del Presidente uscente.
- e.* Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi alle norme dello Statuto dell'UNUCI, del presente Regolamento o delle direttive del Presidente nazionale, può essere richiamato dal Delegato regionale e dal Presidente nazionale. Se, nonostante il richiamo, esso persista nel suo atteggiamento di inosservanza delle norme, su concorde parere del Delegato, il Presidente nazionale può destituirlo dall'incarico e nominare un Commissario straordinario, da scegliere tra i Soci della Sezione con i medesimi criteri richiesti per un Presidente di Sezione. In tal caso decadono anche il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario di Sezione ed il Consiglio direttivo. La Sezione è commissariata.
- f.* Il Commissario straordinario ha la piena responsabilità dell'attività della Sezione e assume tutte le iniziative necessarie al suo buon funzionamento. Può chiedere la collaborazione di alcuni iscritti di sua fiducia che, peraltro, non assumono la qualifica di membri del Consiglio direttivo. Rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve avvenire possibilmente entro novanta giorni dall'avvenuta destituzione del predecessore.

- g.** Ove il numero dei Soci di una Sezione scenda al di sotto delle 50 unità, la stessa può essere accorpata ad altra Sezione nell'ambito della stessa Delegazione o trasformata in Nucleo su motivata proposta del Delegato regionale al Presidente nazionale.
- h.** Per il Consiglio direttivo di Sezione valgono, per quanto applicabili, le stesse norme dell'art. 5.

Art. 20. Il Nucleo

1. Il Nucleo può essere costituito o per scioglimento di una Sezione oppure, ex novo, laddove in una determinata sede i Soci superino le 10 unità.

a. Trasformazione di una Sezione in Nucleo

La motivata proposta di scioglimento della Sezione e della sua contrazione a Nucleo deve essere avanzata dal Delegato regionale al Presidente nazionale indicando da quale Sezione il Nucleo dovrà dipendere. Nel caso si proceda alla costituzione del Nucleo, il Presidente di Sezione, il Vice Presidente ed il Consiglio direttivo decadono dall'incarico. L'incarico di Capo Nucleo verrà affidato preferibilmente al Presidente di Sezione decaduto.

Il carteggio, il protocollo, l'archivio ed il registro dei verbali del Consiglio direttivo di Sezione saranno assunti in carico dalla Sezione della quale il Nucleo è entrato a far parte.

b. Costituzione di un Nucleo

Ove i Soci in una determinata sede superino le 10 unità, ma non siano sufficienti a creare una Sezione, può essere costituito un Nucleo. Il numero non è peraltro vincolante.

La proposta di costituzione di un Nucleo viene avanzata dal Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione, e viene inviata al Presidente nazionale per il tramite del Delegato regionale che dovrà esprimere il proprio parere.

Il Presidente nazionale, ove concordi, dispone la costituzione del Nucleo.

Il Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione, nominerà un Capo Nucleo che resterà in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo ulteriore mandato.

c. Trasformazione di un Nucleo in Sezione

Ove il numero di Soci raggiunga le 50 unità, il Presidente nazionale, sentito il Delegato regionale, può disporre la trasformazione di un Nucleo in Sezione, fissarne la circoscrizione territoriale e la sede e disporre che i Nuclei inclusi in questo territorio siano posti alle dipendenze della nascente Sezione.

Il Presidente nazionale, su proposta del Delegato regionale, nominerà un Commissario straordinario che dovrà indire l'elezione del Presidente di Sezione entro 90 giorni dalla sua nomina.

d. Scioglimento di un Nucleo

Qualora il numero di iscritti al Nucleo scenda sotto le 10 unità, il Presidente di Sezione può proporre lo scioglimento al Presidente nazionale per il tramite del Delegato regionale, corredando la proposta del proprio parere.

Il carteggio del Nucleo disciolto dovrà essere inviato alla Sezione dalla quale il Nucleo dipendeva che lo conserverà nel proprio archivio.

- e.** Il Capo Nucleo può cessare anticipatamente dall'incarico per decisione motivata del Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo. La nomina e la sostituzione del Capo Nucleo devono essere comunicate alla Presidenza Nazionale e formare oggetto di annotazione nel verbale del Consiglio.

TITOLO IV

Elezioni

Art. 21. Generalità

- a.** Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale, i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei Sindaci, i membri del Collegio dei Probiviri e i Presidenti di Sezione e i membri del Consiglio direttivo di Sezione devono essere eletti tra i Soci ordinari.
Alla carica di membro del Consiglio direttivo di Sezione, oltre ai Soci ordinari, possono essere eletti anche i Soci aggregati in virtù di quanto previsto al successivo art. 24 lett. b) del presente regolamento.
- b.** (1) Per essere elettore, l'iscritto deve essere in regola con il pagamento della quota presso la stessa Sezione da almeno un anno immediatamente precedente all'anno delle elezioni. L'elenco degli elettori sarà compilato al termine di scadenza della presentazione delle candidature.
(2) Per essere eletto, l'iscritto deve essere in regola con il pagamento della quota presso la stessa sezione da almeno due anni consecutivi immediatamente precedenti all'anno delle elezioni. Si può derogare da detta procedura solo in presenza di situazioni straordinarie che non consentano la normale elezione.
- c.** Non si potranno candidare per le cariche elettive, i Soci che si sono dimessi da una carica elettiva per i successivi due anni dalla data delle dimissioni.

Art. 22. Elezione del Presidente nazionale, del Vice Presidente nazionale, del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri

- a.** Deve essere preceduta da un'appropriata pubblicizzazione sia sulla Rivista sia sul sito in cui devono essere indicati:
- la data della riunione del Consiglio nazionale che procederà all'elezione;
 - le caratteristiche richieste per accedere alla carica;
 - la data entro la quale i candidati dovranno far pervenire alla Presidenza nazionale la propria candidatura;
 - le domande di partecipazione e i curricula personali;
 - i lineamenti del programma che si intenderebbe realizzare ove il candidato fosse eletto, limitatamente all'elezione del Presidente nazionale.
- b.** Il Presidente nazionale nomina una Commissione elettorale costituita con personale non candidato alle cariche da votare, composta da un Presidente e due membri, avente il compito di :
- esaminare le domande e i relativi curricula pervenute, escludendo quelle di candidati non in possesso dei requisiti richiesti o non giunte nei termini previsti, verbalizzando la disanima;
 - compilare le schede elettorali con grado, cognome e nome dei candidati ammessi in ordine alfabetico;
 - inviare al Presidente nazionale, al Vice Presidente nazionale e ai Delegati regionali la domanda di partecipazione, il curriculum ed il programma (limitatamente all'elezione del Presidente nazionale) di ogni candidato, indicando anche l'eventuale motivata esclusione di alcuni di essi;
 - predisporre un'urna per la deposizione delle schede votate;
 - predisporre una postazione con funzione di cabina elettorale idonea a garantire la riservatezza del voto;
 - invitare i candidati alla carica di Presidente nazionale a intervenire, a loro spese, al Consiglio nazionale limitando la loro partecipazione all'esposizione del proprio programma in un brevissimo lasso di tempo, non superiore a dieci minuti, eguale per tutti i candidati, a premessa della votazione;

- provvedere, nel caso si rendesse necessario il ricorso al ballottaggio, a fornire ad ogni votante una scheda riportante, sempre in ordine alfabetico, i nominativi dei due candidati che hanno avuto il maggiore numero di consensi;
 - effettuare lo spoglio delle schede e redigere il verbale dei risultati.
- c.** Sono ammessi al voto il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale e i Delegati regionali con esclusione, tra questi, degli eventuali candidati alle cariche in votazione. Sono altresì ammessi al voto i Presidenti di Sezione con il maggior numero di iscritti nell'ambito della Delegazione nella misura di uno ogni 1.000 iscritti alla Delegazione nell'anno precedente la votazione, come indicato nella tabella che segue:

n. iscritti alla Delegazione	Delegati regionali	Presidenti di Sezione
fino a 1.000	1	-
da 1.001 a 2.000	1	1
da 2.001 a 3.000	1	2
da 3.001 a 4.000	1	3

La tabella prosegue secondo il criterio sopra indicato.

- d.** Il Presidente della Commissione elettorale consegna a ciascun votante, nell'imminenza della votazione, una scheda elettorale con grado, cognome e nome dei candidati ammessi in ordine alfabetico.
In caso di assenza per impedimento, il Delegato regionale è sostituito dal Vice Delegato regionale che dovrà essere munito di delega scritta.
- e.** Il voto è segreto. Il Presidente della Commissione elettorale chiamerà, in successione, i votanti che si recheranno nella postazione predisposta come cabina elettorale per le operazioni di voto, quindi inseriranno la scheda nell'urna.
Nel caso in cui le cariche in votazione siano relative a un organo collegiale, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello delle cariche in votazione.
- f.** Tutte le schede ricevute da ciascun votante devono essere inserite nell'urna in modo che il numero di schede che risulta all'apertura dell'urna sia eguale alla somma delle schede ricevute dai votanti.
- g.** Quando tutti gli aventi diritto hanno votato, il Presidente della Commissione dichiarerà chiusa la votazione e, assistito dai membri della stessa Commissione, in funzione di scrutatori, procederà al conteggio delle schede al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con il numero di votanti, quindi inizierà le operazioni di spoglio e redigerà il verbale dei risultati.
- h.** Il verbale, firmato dal Presidente della Commissione e dai membri, dovrà indicare:
- grado, cognome e nome dei componenti la Commissione;
 - ora di apertura e di chiusura delle votazioni;
 - numero degli aventi diritto al voto;
 - numero dei votanti;
 - numero delle schede valide, nulle e contestate;
 - numero di voti riportati da ciascun candidato;
 - nominativo dei vincitori della competizione elettorale;
 - eventuali contestazioni;
 - ora di chiusura del verbale.
- i.** Il Presidente della Commissione elettorale, infine, darà pubblica lettura del verbale e ne consegnerà copia al Segretario generale.

Art. 22 bis *Votazione per corrispondenza*

- a. L'elezione degli organi in titolo al precedente art. 22, con l'esclusione della carica di Presidente nazionale, e l'elezione dei Delegati regionali, dei Presidenti di Sezione e dei membri del Consiglio direttivo di Sezione può avvenire anche con votazione per corrispondenza.

In tal caso il Presidente nazionale nomina una Commissione elettorale costituita da personale non candidato alle cariche da votare, composta da un Presidente e da due membri avente il compito di:

- esaminare le domande pervenute ed i relativi curricula, escludendo quelle di candidati non in possesso dei requisiti richiesti o non giunte nei termini previsti, verbalizzando la disamina;
- compilare le schede elettorali con grado, cognome e nome in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla carica in votazione;
- inviare per posta a tutti gli ammessi al voto, come indicato al precedente art. 22. lett. c), i curricula dei candidati, la/e scheda/e elettorale/i, e una lettera di accompagnamento con l'indicazione del giorno entro cui la/e scheda/e votata/e deve/devono pervenire alla Presidenza nazionale.

- b. La scheda o le schede compilata/e dall'elettore ponendo un segno di croce accanto al nominativo prescelto, deve/devono essere inserita/e in una busta bianca che non dovrà avere scritte o altre tracce visibili, e inviata per raccomandata alla Presidenza nazionale – Commissione elettorale, con lettera d'accompagnamento, entro una busta intestata dell'organo mittente, preceduta da una comunicazione via posta elettronica, al Presidente della citata Commissione elettorale, di avvenuto invio.

La/e scheda/e dovrà/dovranno riportare solo la croce in corrispondenza del candidato prescelto; ogni segno, timbro o firma riportata sulla scheda provoca l'annullamento della stessa.

Nel caso in cui le cariche in votazione siano relative a un organo collegiale, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello delle cariche in votazione.

- c. La Commissione elettorale si riunirà il giorno indicato e verificherà che tutte le buste provenienti dagli organi mittenti siano pervenute. Le lettere d'accompagnamento e le relative buste saranno separate dalle buste contenenti le schede elettorali. Le prime saranno distrutte dal Presidente della Commissione elettorale dopo la registrazione del loro arrivo. Le buste contenenti le schede saranno aperte dalla stessa Commissione che accerterà i risultati della votazione che saranno confermati in apposito verbale.

- d. Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto dei risultati della votazione, proclamerà l'eletto dandone comunicazione all'interessato ed ai votanti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato che vanta una più lunga e continuata iscrizione all'UNUCI.

- e. Le schede votate e copia del verbale della Commissione elettorale, chiuse in un plico sigillato, saranno conservati agli atti dall'ufficio del Segretario generale per un periodo di sei anni e successivamente distrutte.

Art. 22 ter *Votazione con sistema elettronico – on line*

- a. L'elezione degli organi in titolo al precedente art. 22, con l'esclusione della carica di Presidente nazionale, e l'elezione dei Delegati regionali, dei Presidenti di Sezione e dei membri del Consiglio direttivo di Sezione può avvenire anche con votazione con il sistema elettronico – on line (come descritto nella Guida).

Art. 23. *Elezione dei Delegati regionali*

- a. L'elezione del Delegato regionale deve essere preceduta da un'appropriata pubblicizzazione, sia sulla Rivista, sia sul sito web dell'UNUCI, in cui devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo della consultazione.

Vi partecipano oltre ai Presidenti di Sezione della Delegazione, un Socio ogni 200 iscritti, designato dal Consiglio direttivo di Sezione secondo il seguente schema:

n. iscritti alla Sezione	Presidente di Sezione	Soci
fino a 200	1	-
da 201 a 400	1	1
da 401 a 600	1	2
da 601 a 800	1	3
da 801 a 1.000	1	4

La tabella prosegue secondo il criterio sopra indicato.

- b. Il Delegato regionale uscente nomina una Commissione elettorale, costituita da un Presidente e due membri, tutti non candidati, avente i compiti di predisporre:
- le schede elettorali, nelle quali devono essere riportati i nominativi di tutti i Presidenti di Sezione della Delegazione in ordine alfabetico;
 - una postazione con funzione di cabina elettorale riparata da sguardi indiscreti;
 - un'urna per la deposizione delle schede;
 - nel caso si rendesse necessario il ricorso al ballottaggio, una scheda da consegnare ad ogni votante che riporti, sempre in ordine alfabetico, i nominativi dei due candidati che hanno avuto il maggior numero di consensi.
- c. Sono ammessi al voto, come elettori e candidati, tutti i Presidenti di Sezione della Delegazione. In caso di assenza per impedimento, il Presidente di Sezione è sostituito, come elettore, dal Vice Presidente di Sezione che, peraltro, non potrà assumere la veste di candidato.
- d. Il Delegato regionale uscente convocherà i votanti nel luogo, che normalmente coincide con la sede della Delegazione, nel giorno e nell'ora stabilita per la votazione.
- e. Modalità di votazione:
- (1) Il Presidente della Commissione elettorale consegnerà a ciascun votante, nell'imminenza della votazione, una scheda elettorale.
 - (2) Il voto è segreto. Il Presidente della Commissione elettorale chiamerà i votanti che si recheranno nella postazione predisposta come cabina elettorale e inseriranno la scheda nell'urna.

- (3) La scheda ricevuta da ciascun votante deve essere inserita nell'urna in modo che il numero di schede risultante all'apertura dell'urna sia eguale alla somma delle schede ricevute dai votanti.
- f.* Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione dichiarerà chiusa la votazione e, assistito dai membri della stessa Commissione, procederà al conteggio delle schede al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con il numero di votanti, quindi inizierà le operazioni di spoglio e redigerà verbale dei risultati in analogia a quanto indicato all'art. 22 lett. *h.* e *i.*
- g.* In caso di parità di voti tra due o più nominativi, si procederà al ballottaggio e, ove anche la seconda volta si raggiungesse il risultato di parità, la scelta cadrà sul Presidente della Sezione con maggior numero di Soci.
- h.* Il Delegato regionale uscente comunicherà al Presidente nazionale il nominativo dell'eletto per la ratifica.
- i.* Il mandato del Delegato regionale inizia il 1° gennaio ed ha durata quinquennale. Se per eventi particolari l'elezione avviene nel corso dell'anno la carica inizia il giorno della proclamazione dell'eletto e termina il 31 dicembre del 5° anno dalla data delle elezioni.

Art. 24. *Elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione*

- a.* Le elezioni del Presidente di Sezione e dei membri del Consiglio direttivo di Sezione si svolgono in tutto il territorio nazionale nell'arco dei due giorni feriali prossimi alla giornata festiva vicina alla metà del mese di novembre dell'anno in cui devono essere rinnovate le cariche.
- b.* I Soci della Sezione e dei Nuclei ad essa collegati, in regola con il pagamento della quota sociale, come indicato all'art. 3 e alle condizioni indicate all'art. 21 lett. *b.* del presente Regolamento, sono elettori e qualora Soci ordinari possono candidarsi per la carica di Presidente di Sezione e membro del Consiglio direttivo di Sezione.
Al fine di salvaguardare la composizione del plenum del Consiglio direttivo, soprattutto per una corretta e non procrastinabile programmazione dei lavori dello stesso, nell'eventuale mancanza di candidature per varie cause da parte dei Soci ordinari, constatata detta situazione particolare e straordinaria, in considerazione della necessità ed urgenza il Consiglio direttivo di Sezione può deliberare nel relativo verbale che i Soci aggregati, al pari dei Soci ordinari, possono candidarsi per le elezioni a membri del Consiglio direttivo stesso. Al termine del procedimento elettorale, il Presidente di Sezione, acquisita la relativa documentazione dal Presidente della Commissione elettorale, trasmette al Delegato regionale ed alla Presidenza nazionale copia del verbale elettorale, allegandone la delibera del Consiglio direttivo della Sezione.
- c.* Il mandato quinquennale del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione di norma scade il 31 dicembre del 5° anno dalla sua nomina.
- d.* Almeno 120 giorni prima della scadenza, il Presidente di Sezione, o il Commissario straordinario, comunica alla propria Delegazione regionale ed alla Presidenza nazionale sede, data e orario dove viene istituito il seggio elettorale, per la pubblicazione sulla Rivista, ove i tempi lo consentano, e sul sito web della Presidenza nazionale, nonché la data entro la quale i candidati devono far pervenire alla Presidenza della Sezione le domande di partecipazione, i loro curricula ed eventualmente, per i soli candidati alla presidenza di Sezione, i programmi che intendono realizzare qualora eletti.

- e.* La lista dei candidati ed i relativi curricula devono pervenire non meno di trenta giorni prima delle elezioni ed essere esposti nella sede della Sezione in buona evidenza e rimanervi fino alla chiusura delle operazioni di voto.
- f.* Il Presidente di Sezione uscente, sentito il Consiglio direttivo, nomina una Commissione elettorale costituita da un Presidente, due membri effettivi ed un membro supplente, tutti non candidati, per:
- esaminare le domande ed i relativi curricula pervenute escludendo quelle di candidati mancanti dei requisiti formali richiesti o non giunte nei termini previsti, verbalizzando la disamina;
 - compilare una scheda elettorale per i candidati alla Presidenza della Sezione e una per quelli per il Consiglio direttivo di Sezione, riportanti la stampigliatura e il timbro della Sezione, con grado, cognome e nome dei candidati ammessi in ordine alfabetico. Uno stesso candidato può fare domanda di partecipazione a Presidente di Sezione e a membro del Consiglio direttivo;
 - esporre nominativi, curricula e programmi dei candidati nella sede della Sezione;
 - predisporre un'urna per l'elezione del Presidente e un'altra per quella del Consiglio direttivo di Sezione, nelle quali deporre le schede;
 - predisporre nel seggio elettorale una postazione con funzione di cabina elettorale idonea a garantire la riservatezza del voto. Per Sezioni molto numerose possono essere installate, nella stessa sede, più cabine elettorali;
 - compilare un elenco dei Soci aventi diritto a votare.
- Quando la Sezione è retta da un Commissario straordinario i componenti della Commissione elettorale sono scelti e nominati dallo stesso Commissario.
- g.* Per motivi di tutela della privacy non è consentita la consultazione degli elenchi dei Soci iscritti.
- h.* Prima di consegnare al votante le schede, il Presidente della Commissione elettorale, controlla la validità della tessera UNUCI, il nominativo nell'elenco degli aventi diritto al voto della Sezione e lo invita a deporre le schede piegate in quattro nelle urne al termine dell'operazione di voto.
- i.* L'elettore appone un segno di croce in corrispondenza del nome del candidato prescelto, indicato sulla scheda per l'elezione del Presidente.
Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, invece, l'elettore può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze.
Sono giudicate nulle le schede che indicano un nome non riportato nella lista dei candidati o qualsiasi segno atto a identificare il votante.
- j.* Il Presidente della Commissione controlla quindi la corretta introduzione delle schede nella rispettiva urna, restituisce la tessera all'elettore e spunta il suo nominativo dall'elenco dei votanti.
- k.* E' ammessa la votazione per posta ordinaria e per delega, limitata a non più di due deleghe per ogni votante. La delega deve risultare da una dichiarazione scritta e firmata dal delegante, accompagnata dalla copia della tessera del medesimo anche per il controllo di validità indicato all'art. 3 lett. h del presente Regolamento.
- l.* I seggi elettorali rimangono aperti secondo gli orari stabiliti dal Consiglio direttivo di Sezione.
- m.* Terminato il periodo di apertura del seggio del primo giorno di votazione, l'urna è sigillata a cura del Presidente della Commissione elettorale e sul sigillo sono apposte anche le firme dei membri della stessa commissione.

- n.* Terminato il tempo di apertura del seggio, o constatato che tutti gli aventi diritto abbiano votato, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione e, assistito dai membri della stessa Commissione in funzione di scrutatori, procede a verificare la corrispondenza delle schede con il numero dei votanti. Lo stesso dà quindi inizio alle operazioni di spoglio e redige il verbale riferito ai risultati per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo di Sezione.
- o.* Il Presidente della Commissione dà pubblica lettura del verbale, proclama gli eletti e dà comunicazione al Presidente di Sezione uscente, al Delegato regionale e alla Presidenza nazionale – Ufficio del Segretario generale, trasmettendone copia.
- p.* Le schede impiegate ed una copia del verbale, chiusi in un pacco sigillato a cura del Presidente della Commissione elettorale, sono depositati presso la Sezione che li conserva nel proprio archivio.
- q.* Gli eventuali reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere inviati al Delegato regionale non oltre 10 giorni dal termine della votazione.
- r.* Il Delegato regionale decide sui reclami dopo aver richiesto e ricevuto dalla Sezione il pacco sigillato contenente le schede e il verbale.
- s.* Contro la decisione del Delegato regionale è ammesso ricorso al Presidente nazionale entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
- t.* L'insediamento del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione nuovi eletti deve avvenire il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro elezione, salvo casi particolari e straordinari.

TITOLO V **Disciplina**

Art. 25. Sanzioni disciplinari

- a.* Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ad un Socio, come da art. 9 dello Statuto, sono:
 - ammonizione;
 - sospensione;
 - espulsione dall'UNUCI.
- b.* Un Socio può essere proposto per una sanzione disciplinare solo su delibera del Consiglio direttivo di Sezione.

Art. 26. Iter del procedimento disciplinare

- a.* Il Presidente di Sezione, qualora rilevi che un Socio commetta azioni o assuma comportamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto, ed in particolare alle finalità dell'Associazione, o del presente Regolamento, deve invitarlo all'osservanza dei doveri che ha liberamente assunto iscrivendosi all'UNUCI.
Qualora l'invito verbale non ottenga il ravvedimento auspicato, sottoporrà il caso al Consiglio direttivo di Sezione, che provvederà a convocare il Socio per la contestazione degli addebiti. Dopo averne vagliato le giustificazioni addotte, tramite un difensore scelto dall'interessato, o in mancanza, designato d'ufficio tra i Soci, il Consiglio direttivo propone se lo stesso debba essere sottoposto a provvedimento disciplinare.
- b.* La proposta, corredata dal verbale del Consiglio di Sezione, viene inviata dal Presidente di Sezione al Delegato regionale, che la munisce di proprio parere e la trasmette al Presidente nazionale.

- c.* Il Presidente nazionale interessa il Collegio dei Probiviri per il competente parere.
- d.* La decisione presa dal Presidente nazionale, sempre motivata, viene da esso comunicata all'interessato informandone il Delegato regionale.
- e.* Avverso al provvedimento disciplinare il Socio può ricorrere al Consiglio nazionale, la cui deliberazione è definitiva e insindacabile.
- f.* Non sono ammessi reclami o ricorsi collettivi, in analogia a quanto previsto in ambito militare.
- g.* L'espulsione di un Socio dal Sodalizio deve sempre essere deliberata dal Consiglio nazionale su parere del Collegio dei Probiviri.
- h.* Il Presidente di Sezione è tenuto a segnalare alla Presidenza nazionale, tramite il Delegato regionale, il Socio che sia sottoposto a procedimento penale per motivi che possano ledere la onorabilità del Socio stesso.

TITOLO VI **Organizzazione fuori del territorio nazionale**

Art. 27. Sezioni estere

- a.* Gli Ufficiali in congedo residenti nei Paesi esteri possono dar vita a Sezioni UNUCI fuori del territorio nazionale secondo le procedure indicate alla lettera *b.*
- b.* Le Sezioni all'estero:
 - possono essere costituite su iniziativa della Presidenza nazionale ovvero su richiesta di uno o più Soci ordinari residenti nel Paese dove si intende creare la Sezione;
 - devono ottenere, prima di diventare operative, il formale riconoscimento da parte della Presidenza nazionale;
 - possono avere un numero di Soci inferiore a quello previsto per le Sezioni costituite nel territorio nazionale, ma comunque, anche se il numero è ridotto non acquisiranno la struttura di Nucleo;
 - eleggono il Presidente di Sezione con le stesse modalità - per quanto applicabili - previste per i Presidenti di Sezione in Italia;
 - non hanno il Consiglio direttivo, ma il Presidente ha la facoltà di nominare un Socio a cui affidare l'incarico di Vice Presidente, così come può scegliere tra i Soci i suoi collaboratori;
 - si finanziano con le quote dei Soci e possiedono autonomia amministrativa. Non ricevono finanziamenti dalla Presidenza nazionale;
 - hanno l'obbligo di mantenere uno stretto contatto con la Presidenza nazionale e redigere una relazione di fine anno, aggiornando l'elenco completo dei Soci a quella data;
 - devono tendere a favorire e assistere - per quanto nelle loro possibilità - l'attività internazionale dell'UNUCI che abbia luogo nel loro Paese.

TITOLO VII **Disposizioni amministrative**

- Art. 28.** Le disposizioni di cui all'art. 35 dello Statuto (quota sociale) sono trattate nel Regolamento di amministrazione.

TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie

- Art. 29.** I Delegati regionali, i Presidenti di Sezione e i membri dei Consigli di Sezione, attualmente in carica, vengono confermati fino alla data del 31 dicembre 2018.
- Art. 30.** Il presente Regolamento è emanato ai sensi dello Statuto dell'UNUCI con registrazione presso la Prefettura di Roma al n. 985/2014 del 24 marzo 2014 ed entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio nazionale.
- Art. 31.** Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio direttivo nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

Emanato il 22 ottobre 2015